



PROTOCOLLO DI INTESA

TRA LA REGIONE PIEMONTE E LA FEDERAZIONE INTERREGIONALE DEGLI ORDINI DEI DOTTORI AGRONOMI E DEI DOTTORI FORESTALI DELLA REGIONE PIEMONTE E VALLE D'AOSTA PER L'ATTIVITA' DI COOPERAZIONE NEL CAMPO DELLA PROTEZIONE CIVILE.

TRA

La Regione Piemonte (codice fiscale 80087670016) nella persona del Dirigente del Settore Protezione Civile, Architetto Francescantonio DE GIGLIO nato a Scido (RC), il 29/05/1959, autorizzato alla stipula della presente convenzione approvata con DD n. 2228/A1821A/2021 del 29/07/2021

E

LA FEDERAZIONE INTERREGIONALE DEGLI ORDINI DEI DOTTORI AGRONOMI E DEI DOTTORI FORESTALI DELLA REGIONE PIEMONTE E VALLE D'AOSTA, con sede e domicilio fiscale in Torino Via Peyron 13 CF 97549470017, nella persona del Presidente di Federazione in carica Dottore Agronomo Gian Mauro MOTTINI, nato a Premosello - Chiovena (VB) il 22/01/1953 e domiciliato per la carica presso la sede della Federazione Regionale degli Ordini dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali della Regione Piemonte e Valle D'Aosta in Torino, via Peyron 16 e dal medesimo rappresentata;

VISTI

Il decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152, recante "Norme in materia ambientale" e successive modifiche e integrazioni;

Il decreto legislativo del 2 gennaio 2018, n.1 recante "Codice della protezione civile" e successive modifiche ed integrazioni;

La legge 7 gennaio 1976, n.3 concernente l'Ordinamento della professione di dottore agronomo e di dottore forestale;

La legge 10 febbraio 1992, n.152 "Modifiche ed integrazioni alla legge 7 gennaio 1976, n.3 e nuove norme concernenti l'ordinamento della professione di dottore agronomo e di dottore forestale";

Il Decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n.328 "Modifiche e integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonché della disciplina dei relativi ordinamenti";

Il Decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 2012, n.137, regolamento recante riforma degli ordinamenti professionali, a norma dell'articolo 3, comma 5, del decreto legge 13 agosto 2011 n.138 convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n.148;

PREMESSO CHE

L'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo n.1 del 2018, secondo il quale "Il Servizio nazionale della protezione civile, di seguito Servizio nazionale, definito di pubblica utilità, è il sistema che esercita la funzione di protezione civile costituita dall'insieme delle competenze e delle attività volte a tutelare la vita, l'integrità fisica, i beni, gli insediamenti, gli animali e l'ambiente dai danni o dal pericolo di danni derivanti da eventi calamitosi di origine naturale o derivanti dall'attività dell'uomo";

L'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo n.1 del 2018 stabilisce che "sono attività di protezione civile quelle volte alla previsione, prevenzione e mitigazione dei rischi, alla gestione delle emergenze e al loro superamento";

Il Servizio Nazionale della Protezione civile è fondato sui principi costituzionali di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza e si articola sul territorio italiano nei livelli nazionale, regionale e locale;

L'articolo 4, comma 2, del decreto legislativo n. 1 del 2018 che prevede "le componenti del Servizio nazionale possono stipulare convenzioni con le strutture operative e i soggetti concorrenti di cui all'articolo 13, comma 2 o con altri Soggetti pubblici";

Gli Ordini, i Collegi Professionali, i rispettivi Consigli nazionali, quali soggetti concorrenti di cui all'articolo 13 comma 2, possono concorrere alle attività di protezione civile anche mediante forme associative o di collaborazione o di cooperazione appositamente definite tra i rispettivi Consigli nazionali nell'ambito di aree omogenee, e gli enti, gli istituti e le agenzie nazionali che svolgono funzioni in materia di protezione civile e aziende, società e altre organizzazioni pubbliche o private che svolgono funzioni utili per le finalità di protezione civile;

La rappresentanza istituzionale dei Dottori Agronomi e Dottori Forestali si articola sul territorio italiano nel livello nazionale, attraverso il Consiglio dell'Ordine Nazionale dei Dottori Agronomi e Forestali (CONAF), e a livello regionale e territoriale è rappresentata dalle Federazione Regionali o Interregionali e dagli Ordini Territoriali a livello provinciale o interprovinciale;

A livello nazionale tra la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della protezione civile ed il CONAF, è stato sottoscritto, in data 28/07/2020, un protocollo d'intesa con il quale le parti si impegnano reciprocamente a collaborare nell'ambito di un programma di attività volto ad incentivare la cooperazione nel campo della previsione, prevenzione e mitigazione dei rischi naturali e a rafforzare la collaborazione, sia in emergenza sia in ordinario, grazie a professionalità qualificate e costantemente aggiornate. S'impegnano, altresì, a garantire una funzione di coordinamento affinché tutte le iniziative, individuali e associative poste in essere dagli Ordini e dalle Federazioni afferenti al CONAF, si svolgano nella maniera più qualificata e coordinata possibile.

Il protocollo d'intesa, è un documento che rinnova, aggiorna e rafforza quello stipulato nel gennaio 2014, continuando così a promuovere i rapporti di reciproca collaborazione tra i due organismi, per mettere a disposizione della società civile competenza e professionalità dei Dottori Agronomi e Dottori Forestali,

CONSIDERATO

che la Legge regionale 26 aprile 2000, numero 44 recante "*Disposizioni normative per l'attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n.112 - Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli enti locali, in attuazione del Capo 1 della legge 15 marzo 1997, n. 59 -*", all'articolo 70 prevede l'attribuzione di specifiche funzioni amministrative in materia di Protezione Civile, tra le quali l'adozione del programma di previsione e protezione dei rischi, il coordinamento dell'attuazione degli interventi urgenti in caso di crisi determinata dal verificarsi o dall'imminenza di eventi, la costituzione con gli enti locali di un patrimonio di risorse da utilizzare nelle emergenze anche attraverso la stipulazione di protocolli, convenzioni con soggetti pubblici e privati;

Che la Federazione Interregionale degli Ordini dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali della Regione Piemonte e Valle D'Aosta ha manifestato l'intendimento a proseguire la collaborazione con il Settore Protezione Civile della Regione Piemonte evidenziando, in particolare, la disponibilità espressa dagli iscritti degli Ordini territoriali provinciali - figure altamente qualificate in possesso di approfondita e capillare conoscenza del territorio e di competenze professionali specifiche in tema di dissesto idrogeologico, vegetazionale, sistemazioni idraulico forestali, estimativo e in altre branche di attività aventi stretto legame con quanto di interesse della Protezione Civile in materia agricolo - forestale, civile ed industriale - ad essere contattati e a mettersi a disposizione del Settore di Protezione Civile Regionale, a titolo non oneroso, per quanto può necessitare in caso di prima emergenza;

Che l'attuale quadro normativo di riferimento implica il concetto di Protezione Civile, da intendersi non solo come attività di soccorso da espletarsi successivamente al verificarsi di un evento calamitoso, ma anche e specialmente - in un'ottica di complessiva salvaguardia del territorio e dei suoi abitanti - come insieme di iniziative finalizzate alla previsione e prevenzione dei rischi, in modo tale da evitare o limitare le conseguenze dannose derivanti dal verificarsi di eventi calamitosi;

Che, pertanto, l'apporto collaborativo proposto dalla Federazione Interregionale degli Ordini dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali della Regione Piemonte e Valle D'Aosta può estrinsecarsi sia in relazione alla predisposizione di strumenti programmatici e di pianificazione ed alle attività prodromiche di studio del territorio e della sua intrinseca vulnerabilità, sia in relazione agli interventi di messa in sicurezza del territorio e di supporto alla prima emergenza;

Che, per disciplinare i rapporti collaborativi tra la Protezione Civile Regionale e la Federazione Interregionale degli Ordini dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali della Regione Piemonte e Valle D'Aosta in relazione a quanto sopra indicato, è stato sottoscritto il 1° dicembre 2015, rep. n. 334 - 015, un apposito protocollo di intesa per la durata di tre anni, attualmente da rinnovare;

Che il suddetto protocollo è stato in diverse sue parti già applicato con significativi risultati e che lo stesso necessità di un aggiornamento anche in relazione al recente protocollo nazionale;

Tutto ciò premesso e considerato quale parte integrante e sostanziale del presente atto, si conviene e si stipula quanto segue:

Articolo 1 - Finalità

La Regione Piemonte - di seguito denominata "Regione" - e la "Federazione Interregionale degli Ordini dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali della Regione Piemonte e Valle D'Aosta", di seguito denominata "Federazione", come sopra rispettivamente rappresentati, con il presente protocollo di intesa disciplinano i propri rapporti in relazione allo svolgimento di attività di protezione civile, con l'obiettivo di incrementare, anche in un'ottica di prevenzione, l'efficacia del sistema di protezione civile, a tutela dei fondamentali interessi della collettività pubblica. Per le finalità sopra evidenziate la Regione – Settore Protezione Civile e la Federazione si impegnano a garantire l'attivazione di un apposito flusso informativo con l'obiettivo di migliorare il reciproco quadro conoscitivo in materia.

Articolo 2 - Impegni tra le parti

La Regione – Settore Protezione Civile e la Federazione si impegnano a collaborare per promuovere:

1. "stage universitari" per gli studenti iscritti alla ex Facoltà ora Dipartimento di Scienze Agrarie, Forestali e Alimentari, di risk management da svolgersi in collaborazione con la Protezione Civile regionale;
2. attività formative rivolte agli iscritti all'Ordine per l'accrescimento della cultura di Protezione Civile e per la formazione utile allo svolgimento di specifiche attività in emergenza, nel rispetto delle proprie competenze professionali;
3. attività di aggiornamento ed addestramento (esercitazioni);
4. attività di supporto, con particolare riferimento ad interventi di prevenzione del rischio idrogeologico ed idraulico ed alla manutenzione del territorio;
5. approfondimento delle conoscenze del mondo rurale allo scopo di individuare le più idonee soluzioni da porre in essere in situazioni di emergenza (reperimento ricoveri per gli animali, stoccaggio approvvigionamenti, prime valutazioni di danni e stime riferite a danni a colture o manufatti agricoli, locale esame speditivo puntuale della propensione al cedimento degli alberi, indicazioni di massima per sistemazioni idraulico forestali per pronto intervento, ecc.....)

La Federazione si impegna a mettere a disposizione della Regione - Settore Protezione Civile - un elenco, da aggiornare annualmente, di professionisti iscritti agli Ordini territoriali provinciali disponibili volontariamente ad effettuare gratuitamente prestazioni professionali, salvo eventuale rimborso spese vive, opportunamente elencate per tipologia, solo nella prima fase emergenziale e in attività preventive nell'ambito della protezione civile, sempre nel rispetto delle proprie competenze professionali.

La Federazione si impegna a fornire la collaborazione dei propri iscritti anche in relazione alla effettuazione di esercitazioni di protezione civile che presentino attinenza con le competenze professionali dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali, quali - a mero titolo esemplificativo e non esaustivo - interventi di gestione della vegetazione riparia, bonifiche, arginature, sistemazioni di versanti in frana, ecc.

L'apporto collaborativo potrà estrinsecarsi anche in attività di supporto all'organizzazione e svolgimento di esercitazioni sulla manutenzione del territorio per gli aspetti di competenza.

Articolo 3 - Impegni finanziari

Le attività oggetto della presente convenzione sono rese dai Dottori Agronomi e Dottori Forestali gratuitamente nella sola prima fase d'emergenza o in caso di esercitazioni concordate.

Gli eventuali oneri a carico della Regione Piemonte, a titolo esclusivamente di rimborso spese vive, in esecuzione di quanto previsto dal presente protocollo, saranno quantificati ed erogati secondo le modalità appositamente stabilite in specifici accordi operativi nell'ambito delle effettive disponibilità finanziarie eventualmente previste dagli stanziamenti di bilancio.

Articolo 4 - Durata

Il presente protocollo di intesa avrà decorrenza a partire dalla data di sottoscrizione e durata di 3 (tre) anni. Entrambi i contraenti possono recedere unilateralmente dal presente protocollo dandone motivata comunicazione alla controparte con preavviso di almeno 3 (tre) mesi. Il presente protocollo si considererà tacitamente rinnovato agli stessi patti e condizioni salvo espressa dichiarazione delle parti.

Articolo 5 - Controversie

Per le eventuali controversie che dovessero sorgere in merito all'esecuzione del presente accordo e che non potessero essere risolte in via bonaria è competente il Foro di Torino.

Articolo 6 - Spese di registrazione

Il presente atto, redatto in duplice originale, è soggetto ad imposta di bollo a carico della Federazione. ai sensi dell'art. 39 della L.R. n. 8 del 23 gennaio 1984 e a registrazione in caso d'uso, ai sensi del DPR n. 131 del 26 aprile 1986, con oneri a carico del richiedente.

Per la Regione Piemonte

Per la Federazione Interregionale degli Ordini dei
Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali della
Regione Piemonte e Valle d'Aosta

IL Dirigente

Francescantonio DE GIGLIO

(firmato digitalmente)

Il Presidente pro-tempore

Gian Mauro MOTTINI

(firmato digitalmente)